Studio PRO.GE.A. s.r.l. Progetti di Gestione Aziendale

Circolare quindicinale informativa per i Clienti di Studio – n. 12 di Giugno 2024

IN BREVE

- Scadenze differenziate per i saldi delle imposte sui redditi 2023
- Entro il 1° luglio la dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2023
- Cessione di immobili post Superbonus: i chiarimenti dell'Agenzia
- Invio tardivo della dichiarazione IVA entro il 29 luglio 2024
- Il pagamento dei diritti camerali 2024
- Dichiarazioni 2024: guide alle agevolazioni fiscali
- Crediti inesigibili: la Cassazione distingue l'errore di stima dal falso in bilancio
- Detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti: come compilare il Quadro W
- Approvati i modelli di certificazione dei crediti R&S, IT e Design e ideazione estetica
- Imposta di bollo su fatture elettroniche: pronti i codici tributo per il recupero da controlli
- Omessa comunicazione all'ENEA e decadenza ecobonus. La Cassazione torna su un precedente orientamento
- Dichiarazioni 2024: la rateizzazione delle spese sanitarie
- Bonus impianti di compostaggio fruibile al 100%
- Siglato l'accordo Italia-Svizzera sul telelavoro dei frontalieri

APPROFONDIMENTI

- Le scadenze per il versamento del saldo delle imposte sui redditi 2023
- La dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2023

PRINCIPALI SCADENZE

- Pag. 13: Principali adempimenti in scadenza

VERSAMENTI

Scadenze differenziate per i saldi delle imposte sui redditi 2023

Il prossimo lunedì 1° luglio 2024 (la scadenza originaria del 30 giugno cade di domenica) scadrà il termine per il versamento delle imposte a saldo sui redditi 2023 per la generalità dei contribuenti. Il termine è rinviabile al **31 luglio con maggiorazione dello 0,40%**.

L'art. 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 prevede quest'anno che per i soggetti (titolari di partita IVA) che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli ISA, con totale ricavi/compensi 2023 non superiore a 5.164.569 euro, la scadenza prevista per la generalità dei contribuenti sia rinviata al 31 luglio 2024.

Vedi l'Approfondimento

TRIBUTI LOCALI

Entro il 1° luglio la dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2023

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Dunque, la dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2023 dovrà essere **presentata o trasmessa telematicamente entro il 1° luglio 2024** (il 30 giugno cade di domenica).

Vedi l'Approfondimento

IRPEF

Cessione di immobili post Superbonus: i chiarimenti dell'Agenzia

Agenzia delle Entrate, Circolare 13 giugno 2024, n. 13/E

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) è intervenuta sulla disciplina fiscale delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili e introduce nuove misure in materia di variazione dello stato dei beni.

Con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative agli Uffici.

L'art. 1, commi da 64 a 67, della legge di Bilancio 2024, apportando modifiche agli artt. 67 e 68 del TUIR (concernenti rispettivamente "Redditi diversi" e "Plusvalenze"), prevede e regola una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare imponibile.

In particolare, tra i redditi diversi indicati nell'art. 67 del TUIR è stata inserita una **nuova fattispecie di plusvalenza imponibile, ossia la plusvalenza che deriva dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus) che, all'atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni**.

La nuova disciplina si applica alle cessioni "*poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024*".

Rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione tutte le tipologie di immobili che sono state oggetto degli interventi agevolati ammessi al Superbonus,

indipendentemente dal fatto che detti interventi siano stati effettuati sull'immobile dal cedente (ad esempio il proprietario) oppure dagli altri aventi diritto (il conduttore, il comodatario, il familiare convivente, ecc.).
Con riguardo agli "*interventi agevolati*", la circolare precisa che **non rileva la tipologia di interventi – trainanti o trainati – effettuati sull'immobile oggetto di cessione, risultando sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare ceduta a titolo oneroso**.
Ai fini della concretizzazione della fattispecie imponibile non rilevano né la misura della percentuale di detrazione potenzialmente spettante al contribuente con il Superbonus (misura normativamente ridotta nel corso del tempo), né le diverse possibili modalità di fruizione della detrazione stessa (in dichiarazione, tramite opzione per la cessione del credito o per il cosiddetto "sconto in fattura").
La nuova ipotesi di plusvalenza, secondo le indicazioni contenute nella circolare, riguarda **solo la prima cessione a titolo oneroso** – effettuata entro dieci anni dalla conclusione dei lavori – e non anche le eventuali successive cessioni dell'immobile, ad esclusione delle ipotesi di interposizione disciplinate dall'art. 37 del D.P.R. n. 600/1973.
Sono **escluse** dall'ambito applicativo della disposizione le plusvalenze relative agli immobili acquisiti per successione, agli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o a quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, qualora all'atto della cessione i predetti immobili siano stati acquistati o costruiti da un periodo inferiore a dieci anni.
Per ciò che concerne il **requisito temporale**, la circolare individua, come termine iniziale per il calcolo del decorso dei dieci anni, la data di conclusione degli interventi ammessi al Superbonus; tale data, in linea di principio, è comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.
La legge di Bilancio 2024 modifica anche l'art. 68 del TUIR e definisce i **criteri di calcolo** della nuova plusvalenza.
Al riguardo, si ricorda che, in generale, la plusvalenza ha origine dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.
Il novellato art. 68 del TUIR prevede, per quanto riguarda la nuova ipotesi di plusvalenza, dei criteri particolari per la **determinazione del "costo inerente al bene"**, che variano a seconda che tra la data di conclusione degli interventi agevolati ammessi al Superbonus e la data di cessione dell'immobile siano trascorsi non più di cinque anni oppure più di cinque anni.
Nel primo caso, la norma stabilisce che le spese relative agli interventi ammessi al Superbonus non possono essere riconosciute a incremento del costo di acquisto (o di costruzione) dell'immobile se, congiuntamente:

- l'esecuzione dell'intervento agevolato abbia comportato la fruizione del Superbonus nella misura del 110% (al riguardo, la circolare precisa che, nel caso di fruizione dell'agevolazione in parte nella misura del 110% e in parte in misura inferiore, l'irrilevanza delle spese relative agli interventi agevolati riguarda solo le spese che hanno dato luogo all'incentivo nella misura del 110%);
- siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del credito d'imposta (a tal proposito, la circolare evidenzia che, nel caso di fruizione del Superbonus attraverso la detrazione in quote annuali in dichiarazione, non si verifica, nel calcolo della plusvalenza, l'irrilevanza delle relative spese).

Nel caso in cui, invece, tra la data di conclusione degli interventi agevolati con il Superbonus e la data di cessione dell'immobile siano trascorsi più di cinque anni, laddove si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura praticato dal fornitore o per la cessione del credito d'imposta, nella determinazione dei costi inerenti all'immobile si tiene conto del 50% delle spese sostenute per gli interventi agevolati.
Alla plusvalenza calcolata secondo i criteri sopra esposti può essere applicata l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito prevista dall'art. 1, comma 496, della legge n. 266/2005, nella misura del 26%, con le medesime modalità definite da tale disposizione.

DICHIARAZIONI

Invio tardivo della dichiarazione IVA entro il 29 luglio 2024

È scaduto il 30 aprile 2024 il termine, a disposizione dei soggetti passivi obbligati, per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2023. Se l'adempimento non è stato assolto o la dichiarazione trasmessa risulta inesatta, è ancora possibile regolarizzare la posizione usufruendo anche della **riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso**.
Tenuto conto che l**e dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo**, entro il 29 luglio 2024 si può validamente inviare il modello IVA 2024 per il 2023.
Nel caso di dichiarazione tardiva è dovuta:

- la sanzione prevista per l'omessa dichiarazione in assenza di debito d'imposta, che è pari a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso;
- la sanzione per l'eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, che è pari al 30% dell'imposta non versata (15% dell'imposta per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza e 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se quest'ultimo non è superiore a 14 giorni).

A partire **dal 30 luglio 2024, la dichiarazione annuale IVA per il 2023 non presentata si considera omessa**.

IMPRESE

Il pagamento dei diritti camerali 2024

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale camerale 2024, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, **il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi**, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

DICHIARAZIONI

Dichiarazioni 2024: guide alle agevolazioni fiscali

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le **guide alle agevolazioni della dichiarazione 2024**, con informazioni complete e aggiornate a disposizione dei cittadini che volessero beneficiare dei vari sconti fiscali di cui è possibile usufruire.
La raccolta "Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024" (consultabile al seguente link: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tutti-gli-sconti-in-dichiarazione-2024), aggiornata

con le novità normative e i documenti di prassi dell'Agenzia e che tiene conto anche delle risposte fornite ai quesiti di cittadini e addetti ai lavori, è suddivisa per argomenti: dalle spese sanitarie agli interessi sul mutuo prima casa, passando per contributi previdenziali, premi assicurativi e i diversi bonus edilizi (ristrutturazioni, riqualificazione energetica, bonus mobili e superbonus).
Focus anche sui documenti che i contribuenti devono presentare a Caf e professionisti abilitati e sulle regole che questi ultimi devono osservare nella **conservazione della documentazione**.

SOCIETÀ

Crediti inesigibili: la Cassazione distingue l'errore di stima dal falso in bilancio

Corte di Cassazione, Sentenza 10 gennaio 2024, n. 1148

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 1148 depositata il 10 gennaio 2024, ha statuito che il bilancio è un "*… atto caratterizzato da profili descrittivi (consistenti nella mera rappresentazione del dato storico) e valutativi (consistenti nella verifica di conformità della situazione fattuale rispetto a parametri predeterminati). E per entrambi è ben ipotizzabile un profilo di falsità. Nel primo caso attraverso la difforme esposizione (anche sotto il profilo omissivo) del dato rappresentato; nel secondo caso, essendo la verifica di conformità vincolata al rispetto di criteri predeterminati dalla scienza e dalla tecnica estimativa, attraverso una valutazione non conforme ai parametri cui essa è vincolata (Sez. 5, n. 22B8 del 13/11/2014, dep. 2015, Rv. 262728; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 – dep. 2013, Rv. 254305). Solo in questi casi, infatti, divenendo l'esposizione del dato un modo di rappresentare la realtà (in termini di coerenza o meno con i predetti criteri) non dissimile dalla descrizione o dalla constatazione, la valutazione, ove si discosti consapevolmente dai detti criteri senza fornire adeguata informazione giustificativa, potrà ritenersi "falsa" (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266803; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/20:1.6, Coatti, Rv. 268672; Sez. 5, n. 3552 del 09/02/1999, Rv. 213366).*".

Il caso in questione riguardava i componenti del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita, accusati (e condannati in primo grado) del reato di bancarotta, per aver cagionato il **dissesto della società omettendo di svalutare per tempo i crediti inesigibili**.

Per i giudici di Cassazione, anche se la stima sull'esigibilità dei crediti si sia rilevata fallace, non significa necessariamente che sia stata anche falsa, poiché la scienza aziendalistica non individua criteri predeterminati ma soltanto alcuni indicatori dai quali desumere "la probabilità" che un credito abbia perso valore. Nel caso in questione i giudici di merito che avevano inizialmente condannato gli amministratori della società fallita, non avevano però indicato in sentenza i criteri di valutazione applicabili né spiegato come il loro mancato utilizzo avesse inciso sulla determinazione del valore.

DICHIARAZIONI

Detenzione di criptoattività riferite a diversi emittenti: come compilare il Quadro W

Agenzia delle Entrate, Circolare 31 maggio 2024, n. 12/E

La circolare n. 12/E del 31 maggio 2024, contiene risposte ai quesiti formulati dai centri di assistenza fiscale relativi alla dichiarazione dei redditi 2024. L'Agenzia delle Entrate fornisce informazioni in merito alla corretta indicazione, nel modello 730/2024, dei dati relativi alle cripto-attività detenute dal contribuente nell'anno d'imposta 2023, in presenza di valori riferiti a **criptoattività di diversi emittenti non possedute per il medesimo periodo**.

Le Entrate, in particolare, chiariscono che per il calcolo dell'imposta sostitutiva sul valore delle criptoattività dovuta, nel Quadro W, come previsto per l'IVAFE, è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.

AGEVOLAZIONI

Approvati i modelli di certificazione dei crediti R&S, IT e Design e ideazione estetica

Ministero del Made in Italy, D.Dirett. 5 giugno 2024

Con Decreto direttoriale del 5 giugno 2024, il Ministero del Made in Italy ha approvato i modelli di certificazione dei crediti R&S, IT e Design e ideazione estetica di cui agli artt. 23, comma 2, del D.L n. 73 del 21 giugno 2022, 3, comma 3, del D.P.C.M 15 settembre 2023 e 9 del D.Dirett. 21 febbraio 2024.

I modelli (pubblicati e **disponibili on line**) si compongono di 4 parti:

1) informazioni sulle capacità organizzative e tecniche dell'impresa;
2) descrizione dei progetti oggetto di certificazione secondo elencazione analitica delle caratteristiche (settore, problema tecnico/scientifico, stato dell'arte del settore, ...);
3) ulteriori informazioni (timing delle attività, spese ammissibili, credito maturato, credito compensato);
4) motivazioni tecniche su cui si basa la valutazione di ammissibilità al credito d'imposta (voci predefinite esposte in forma tabellare).

ADEMPIMENTI

Imposta di bollo su fatture elettroniche: pronti i codici tributo per il recupero da controlli

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 31 maggio 2024, n. 28/E

Con la risoluzione n. 28/E del 31 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per consentire il versamento, tramite i modelli "F24" e "F24 enti pubblici" (F24 EP), dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo automatizzato di cui all'art. 2 del decreto MEF del 4 dicembre 2020:

- "**A400**" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato";
- "**A401**" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato - sanzioni";
- "**A402**" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato - interessi".

AGEVOLAZIONI

Omessa comunicazione all'ENEA e decadenza ecobonus. La Cassazione torna su un precedente orientamento

Corte di Cassazione, Ordinanza 30 maggio 2024, n. 15178

L'**omessa preventiva comunicazione all'Enea**, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dell'elenco delle spese di riqualificazione energetica, **è causa di decadenza dalla detrazione IRPEF/IRES per**

interventi di riqualificazione energetica, in quanto tale adempimento ha lo scopo di impedire eventuali frodi, consentendo di verificare che i lavori, in quanto diretti a salvaguardare l'ambiente risparmiando energia, siano meritevoli dei vantaggi fiscali, così realizzando, in conformità ai principi costituzionali, un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato.
Così la Corte di Cassazione, Sezione V civile, con l'ordinanza n. 15178 del 30 maggio 2024, che, in contrasto con una propria recente sentenza (n. 7657 del 21 marzo 2024), si è allineata al precedente orientamento espresso con l'ordinanza n. 34151 del 21 novembre 2022.

DICHIARAZIONI

Dichiarazioni 2024: la rateizzazione delle spese sanitarie

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato le guide tematiche sulle agevolazioni fiscali della dichiarazione 2024, aggiornate alle novità normative e ai documenti di prassi.
Nella guida relativa alle spese sanitarie, ad esempio, sono indicate le diverse tipologie di spese sanitarie detraibili e la documentazione che deve essere richiesta e visionata.
Relativamente alla **rateizzazione delle spese sanitarie (Rigo E6)**, l'Agenzia ricorda che, se le spese sanitarie (ad esclusione di quelle relative all'acquisto dei veicoli per disabili), indicate nella dichiarazione nei righi E1, E2 ed E3, **superano complessivamente i 15.493,71 euro** (al lordo della franchigia di euro 129,11) **la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo**.
La **scelta di rateizzazione o detrazione in un'unica soluzione**, che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è **irrevocabile** e deve essere effettuata con riferimento all'anno in cui le spese sono state sostenute, barrando l'apposita casella posta in corrispondenza dei **righi E1, E2, E3**.
Se i contribuenti nelle **precedenti dichiarazioni dei redditi** hanno **optato negli anni d'imposta 2020 e/o 2021 e/o 2022 per la rateizzazione di tali spese**, riportano nel **rigo E6** della dichiarazione dei redditi gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione, indicando nell'apposita colonna il numero di rata (da 2 a 4) di cui si intende fruire.
Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia scelto di ripartire la spesa in quattro rate e deceda prima di aver goduto dell'intera detrazione, l'erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del *de cuius* può detrarre in un'unica soluzione le rate residue.
Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 6.
Se il contribuente ha un reddito complessivo compreso fra euro 15.001 ed euro 28.000, la rata di detrazione relativa a spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 rileva ai fini del trattamento integrativo.
Qualora il contribuente, nell'anno in cui ha sostenuto le spese mediche delle quali ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell'assistenza del medesimo CAF o professionista abilitato a prestare assistenza, non deve richiedere nuovamente la documentazione di cui il CAF o professionista abilitato è già in possesso. La documentazione deve essere comunque **conservata a corredo della dichiarazione** in cui è esposta la rata.
Nel caso in cui il contribuente si presenti per la prima volta al CAF o professionista abilitato, è necessario che gli stessi **esaminino tutta la documentazione** atta al riconoscimento delle spese e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare.

AGEVOLAZIONI

Bonus impianti di compostaggio fruibile al 100%

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 7 giugno 2024, n. 260004

L'art. 1, commi da 831 a 834, della legge n. 234/2021 ha previsto un credito d'imposta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Con Provvedimento del 7 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 22 aprile 2024 al 31 maggio 2024, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è risultato pari a 149.650 euro, a fronte di 1 milione di euro di risorse disponibili per l'anno 2024, che costituiscono il limite di spesa.

Dunque, **la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell'importo del credito richiesto**.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

IRPEF

Siglato l'accordo Italia-Svizzera sul telelavoro dei frontalieri

Il 6 giugno scorso il Ministro dell'economia e delle finanze italiano e la Consigliera federale svizzera hanno firmato un Protocollo di modifica del vigente Accordo sui lavoratori frontalieri.

L'Accordo siglato fra l'Italia e la Svizzera disciplina in via definitiva il telelavoro per i frontalieri e prevede che, dal 1° gennaio 2024, questi possano **svolgere l'attività presso il proprio domicilio fino al 25% delle ore lavorative senza modifiche per il loro inquadramento fiscale**.

Il telelavoro, si legge nel Comunicato pubblicato sul sito del MEF, non ha ripercussioni né sullo Stato legittimato a imporre il reddito da attività lucrativa dipendente né sullo statuto di lavoratore frontaliere.

La regolamentazione d'imposizione si basa su una dichiarazione d'intenti sottoscritta dalla Svizzera e dall'Italia nel novembre del 2023.

Il Protocollo di modifica ora firmato sostituirà definitivamente la dichiarazione d'intenti, con **efficacia retroattiva al 1° gennaio 2024**. I punti principali della regolamentazione esistente non subiscono pertanto modifiche. Il Protocollo di modifica entrerà in vigore non appena entrambi i Paesi avranno concluso le procedure interne di approvazione.

VERSAMENTI

Le scadenze per il versamento del saldo delle imposte sui redditi 2023

Il prossimo lunedì 1° luglio 2024 (la scadenza originaria del 30 giugno cade di domenica) scadrà il termine per il versamento delle imposte a saldo sui redditi 2023 per la generalità dei contribuenti. Il termine è rinviabile al **31 luglio con maggiorazione dello 0,40%**.

Le scadenze per i soggetti ISA

L'art. 37 del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 prevede quest'anno che per i soggetti (titolari di partita IVA) che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli ISA, con totale ricavi/compensi 2023 non superiore a 5.164.569 euro, le scadenze previste per la generalità dei contribuenti siano rinviate:

- al 31 luglio 2024;
- oppure al 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40%[1].

Si precisa che il suddetto rinvio per i soggetti ISA vale per tutti titolari di partita IVA che rispettano le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA o presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale dei forfetari o dei minimi;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.

Il rinvio si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA e che devono dichiarare i redditi "per trasparenza" (artt. 5, 115 e 116 del TUIR), nonché ai versamenti dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti, che devono essere versati entro i termini per il pagamento dell'IRPEF.

La proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2024, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi e tutti i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto.

Da un punto di vista soggettivo, come già anticipato, la proroga della scadenza opera **per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**.

L'attività esercitata deve quindi rientrare tra quelle per cui è stato approvato il modello ISA.

Inoltre, per usufruire della proroga, il soggetto non deve **dichiarare ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun indice**.

Facendo sempre riferimento a chiarimenti intervenuti in occasione di precedenti proroghe, la proroga dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo "potenzialmente" (in quanto esclusi per legge), tra cui i contribuenti forfettari e in regime di vantaggio.

La possibilità di versare le imposte al 31 luglio è data in via eccezionale a seguito dell'introduzione del concordato preventivo biennale e spetta a prescindere dall'accettazione o meno della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate.

Per le **categorie di contribuenti che non sono stati interessati dalla proroga** la scadenza originaria è rimasta al 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica) con la possibilità di posticipare il

[1] È in corso di approvazione un decreto correttivo del D.Lgs. n. 13/2024 che dovrebbe confermare tale possibilità.

versamento delle imposte ai 30 giorni successivi alla scadenza originaria, pagando con la maggiorazione dello 0,40%.
La rata del secondo acconto andrà versata entro il 30 novembre 2024.

La dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2023

Il termine di presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Dunque, la dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2023 dovrà essere **presentata o trasmessa telematicamente entro il 1° luglio 2024** (il 30 giugno cade di domenica).

La dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la dichiarazione TASI ma il Dipartimento delle Finanze, già con la circolare 3 giugno 2015, n. 2/DF, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzata la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Non sempre è obbligatoria la presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione IMU/TASI è una dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati non occorre ripresentarla ogni anno.

L'obbligo di presentazione sussiste **solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta**. Peraltro, si deve trattare di variazioni non conoscibili dal Comune mediante l'accesso alla banca dati catastali (come, ad esempio, per gli immobili in leasing).

Un elenco non esaustivo delle casistiche che determinano l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IMU è il seguente:

- immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria "leasing";
- immobili oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- atti costitutivi, modificativi o traslativi relativi ad aree fabbricabili se ai fini del versamento il contribuente non si è attenuto a quanto previsto ai valori venali in comune commercio predeterminati dal Comune;
- terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
- area divenuta edificabile a seguito di demolizione di fabbricato;
- immobile assegnato in via provvisoria a socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa (in assenza di atto notarile di trasferimento);
- immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa o se lo stesso è stato destinato ad abitazione principale;
- immobile concesso in locazione dagli IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità;
- immobili esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) e i), del D.Lgs. n. 504/1992, pertanto fabbricati con destinazione ad usi culturali e immobili utilizzati dai soggetti ex art. 73 del TUIR aventi esclusivamente destinazione non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche; tra questi ultimi rientrano anche le università non statali e le scuole paritarie in possesso di particolari requisiti, ricettive, culturali, ricreative e sportive comprese anche attività di religione e di culto;
- immobili inagibili o inabitabili recuperati per essere destinati ad attività assistenziali che erano esenti;

- immobile che ha acquisito o perso nell'anno l'esenzione dall'imposta;
- fabbricato di categoria D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- immobili per i quali si è determinata una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- estinzione dei diritti di abitazione, uso, enfiteusi o superficie sull'immobile (se non dichiarata in catasto o se non utilizzato il MUI per l'atto);
- parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117, n. 2, c.c. accatastate autonomamente (in presenza di costituzione di condominio sarà l'amministrazione ad adempiere all'obbligo per tutti i condomini);
- multiproprietà;
- immobile posseduto, a titolo di proprietà o altro diritto reale, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- acquisto o cessazione di diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori);
- per i soggetti appartenenti alle forze dell'ordine per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per l'abitazione principale;
- per usufruire dell'equiparazione all'abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008.

I soggetti tenuti ad effettuare tale adempimento sono coloro che hanno cessato di essere soggetti passivi e coloro che hanno iniziato ad essere soggetti passivi.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 1° luglio 2024	**IRPEF e addizionali**	Versamento dell'imposta a saldo 2023 e del primo acconto 2024 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2024 PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta).	Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2024.	Mod. F24
Lunedì 1° luglio 2024	**IRES**	Versamento dell'imposta a saldo 2023 e del primo acconto 2024 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2024 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari).	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.	Mod. F24
Lunedì 1° luglio 2024	**Diritto camerale**	Versamento diritto annuale 2024	Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro delle imprese.	Mod. F24